

Le cooperative con amministratore unico o con amministratori senza scadenza di mandato sono irregolari. Lo conferma il Mise

Con la pubblicazione nel *Supplemento ordinario* n. 62/L alla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 302 del 29 dicembre 2017, **entra in vigore dal 1° gennaio 2018**, il comma 936, lett. b) dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante: «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*» ([in "Finanza & Fisco" n. 29-30/2017, pag. 2522](#)), che modifica l'articolo 2542 del codice civile al fine di prevedere che **l'amministrazione della società cooperativa sia affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti**. In pratica, l'amministrazione delle società cooperative deve essere affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti, sia per le coop (spa) che per le coop (srl). **Con esclusione della possibilità di un amministratore unico**. Altra, rilevante modifica, anch'essa in vigore in vigore dal 1° gennaio 2018, prescrive che alle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro (articolo 2519, secondo comma) si applichi la norma che limita il mandato degli amministratori a tre esercizi (secondo comma dell'articolo 2383). In pratica, anche alle cooperative srl ex art. 2519 c.c. secondo comma, previsto che **gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi**.

Di conseguenza, in mancanza di una disciplina transitoria,

per le cooperative non conformi alle novelle introdotte sarà necessario adeguarsi. La conferma della necessità di un immediato adeguamento arriva ora del Mise – Divisione V Vigilanza sul sistema cooperativo. Attività ispettiva e di revisione – che con una nota indirizzata ai revisori interni del Ministero dello Sviluppo Economico statuisce che:

- **“non si deve ritenere regolare la situazione di cooperative** che continuano ad essere amministrate da un organo monocratico o da un organo collegiale nominato fino alla revoca;
- nel caso in cui il revisore inizi l'ispezione di una cooperativa che ha **l'amministratore unico o un consiglio di amministrazione nominato a tempo indeterminato, deve diffidare la società** a convocare l'assemblea per adeguare l'assetto amministrativo come richiesto dalla normativa;
- nel caso in cui il revisore abbia già iniziato una ispezione e debba effettuare un accertamento, anche per motivi diversi dalla composizione dell'organo amministrativo, attesa l'impossibilità di erogare una nuova diffida, l'ispettore dovrà informare il legale rappresentante della problematica a mezzo PEC e concedere una dilazione temporale per permettere la convocazione dell'assemblea e i connessi adempimenti, avvertendo che, **in mancanza, si potrà procedere con l'irrogazione di un provvedimento sanzionatorio**;
- **le modifiche statutarie sono necessarie nei “soli casi in cui sia eventualmente prevista unicamente la forma dell'amministratore unico o la durata a tempo indeterminato delle cariche, provvedendo altresì ad informare l'organo amministrativo che le previsioni *contra legem* sono chiaramente inapplicabili e raccomandandone la tempestiva modifica”.**